


PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
2019/2021

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The signature on the left is a cursive 'G' followed by a vertical line. The signature on the right is a cursive 'P' followed by a vertical line.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 32 del 17.07.2019

COMUNE DI TORINO

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021

PREMESSE


Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. mec.2019/01169/024 del 06/05/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi finanziari 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. mec.2019/01172/024 del 06/05/2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. mec.2019/001339/24 del 03/06/2019 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018.

Dando atto che il Rendiconto medesimo evidenzia il recupero della quota trentennale del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui con recupero di maggior disavanzo complessivamente pari a euro 43.967.57,95 accantonati su specifico fondo come da indicazione dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei conti.

Richiamate inoltre le ulteriori variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 fino ad oggi approvate.

Considerato che in data odierna, come da precedente verbale, è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, la proposta di deliberazione relativa all'assestamento generale del bilancio 2019/2021 ai sensi dell'art.175 commav8 del d.Lgs.267/2000 e s.m.i.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo a adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie a adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:



- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Rilevato che con nota del 18/06/2019 il Direttore Finanziario ha richiesto ai dirigenti responsabili di segnalare eventuali criticità nella gestione delle entrate assegnate, sia in conto competenza che per le poste conservate a residuo attivo, nonché l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio.

Il Collegio prende atto della Relazione del Direttore Finanziario e dei seguenti documenti

- a. comunicazioni dei dirigenti responsabili sull'andamento delle entrate;
- b. comunicazione del Direttore responsabile del Servizio Partecipate in merito alle verifiche sugli organismi gestionali esterni sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- c. dichiarazioni di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai dirigenti responsabili acquisite in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2018; non risultano pervenute altre segnalazioni di esistenza di debiti fuori bilancio in data successiva.

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I dirigenti responsabili non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, al netto delle richieste di variazione al bilancio già inserite nella delibera di assestamento generale di cui al precedente verbale.

Rilevato che ad oggi non hanno ancora approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 le seguenti società partecipate direttamente: AFC Torino S.p.A. (assemblea il 18 luglio 2019) e Fin-Piemonte S.p.A. e la società Fin-Piemonte Partecipazioni, partecipata indirettamente per il tramite di FCT Holding;

Il Collegio, pertanto, prende atto che, anche alla luce delle variazioni di assestamento del Bilancio oggetto dell'atto deliberativo che sarà posto al punto precedente all'ordine del giorno, su cui è stato espresso da questo Collegio parere favorevole nel precedente verbale, non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui, anche alla luce dell'intervento proposto di contenimento degli impegni di spesa relativi alle poste per beni e servizi e per trasferimenti non ancora impegnate, al netto delle quote vincolate.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/200, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio,
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019-2021;

Esprime

Il **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 17 luglio 2018.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria:

Dott. Paolo Zoccola – Presidente

Rag. Silvana Busso - Componente

Dott. Roberto Ghiglione - Componente

